



COMUNE DI PARABITA



# ***REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI COMUNALI***



Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 06/03/2024



## COMUNE DI PARABITA



### Regolamento per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo

#### Art. 1. - Principi

La normativa concernente il divieto di fumo persegue il fine primario della «tutela della salute dei non fumatori» e della prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco.

#### Art. 2 - Finalità

Il presente regolamento disciplina il divieto di fumo nei locali del Comune di Parabita, al fine della tutela del diritto alla salute e alla salubrità degli ambienti di lavoro.

1. Il presente Regolamento si prefigge di:

- a) tutelare la salute del personale e di tutti gli utenti del Comune di Parabita, come sancito dall'art. 32 della Costituzione, dal Decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche;
- b) prevenire l'abitudine di fumare;
- c) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- e) fare del Comune un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;
- f) far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti (legge 11 novembre 1975 n. 584 e successive modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995, D.L n.104 del 12/09/2013), in tutti i locali e pertinenze, nelle strutture e in ogni sede di articolazione organizzativa;
- g) promuovere attività di lotta al tabagismo e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall'istituzione.

#### Art. 3 Definizioni

- Utenti: il termine "utenti", nella accezione della legge, si riferisce, oltre che al pubblico, anche agli stessi lavoratori dipendenti, in quanto "utenti" delle attrezzature e dei locali nei quali prestano la loro attività lavorativa e la cui salute deve essere comunque tutelata dall'esposizione al fumo passivo.

- Locali aperti al pubblico: quelli in cui la generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti, al fine di usufruire dei servizi istituzionali ovvero gli uffici istituzionalmente deputati a fornire servizi al pubblico, compresi i i locali utilizzati, a qualunque titolo, da privati esercenti servizi pubblici, sempre che i locali siano aperti al pubblico.

- Locali non aperti al pubblico: locali nei quali non vengono erogati istituzionalmente servizi alla generalità degli utenti o dei dipendenti ovvero uffici e studi delle strutture in genere; in essi il divieto di fumo può essere applicato qualora il locale sia stabilmente occupato da due o più soggetti, uno dei quali sia non fumatore. Deve, in ogni caso, essere applicato il divieto, nel momento in cui si ricevono utenti, inclusi altri dipendenti e visitatori in genere

- Addetti alla sorveglianza: personale dell'Ente, formalmente e individualmente identificato, a cui è affidato il compito di verificare il rispetto del divieto di fumo di cui alla L. n. 584/75 e successive modifiche e integrazioni e di contestare le eventuali infrazioni (l'attività di sorveglianza rientra nei compiti istituzionali dei dipendenti a prescindere dal loro stato giuridico e dalla loro categoria di inquadramento).

#### Art. 4 - Spazi soggetti al divieto di fumo

1. È stabilito il divieto di fumo, anche per le sigarette elettroniche, in tutti i locali e pertinenze esterne e all'interno della zona recintata.



## COMUNE DI PARABITA



2. Negli atri e corridoi sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, dei preposti cui spetta rilevare le violazioni.

Per evitare l'esposizione passiva al fumo di tabacco (c.d. fumo passivo), è stabilito il divieto assoluto di fumo nei seguenti locali:

- uffici pubblici;
- uffici aperti al pubblico;
- sale adibite a riunioni;
- sale d'attesa;
- servizi igienici;
- ripostigli;
- androni, scale, corridoi e, in genere, aree di transito;
- luoghi di lavoro al chiuso, destinati alla permanenza di più persone, anche se non si tratti di locali aperti al pubblico;
- autoveicoli di proprietà del Comune e di privati concessionari di pubblici servizi per il trasporto collettivo di persone;
- ogni altro luogo o mezzo di proprietà comunale o a fruizione comunale.

### **Art. 5 - Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo**

1. I responsabili preposti all'applicazione del divieto, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14 /12 /1995, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo.

È compito degli addetti alla sorveglianza designati vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione immediata delle infrazioni e redigere processo verbale nei confronti del trasgressore.

2. Gli addetti alla sorveglianza del divieto di fumo debbono, in particolare:

- Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto.
- Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.
- Richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare, mediante interventi attivi di dissuasione;
- Accertamento, contestazione della violazione del divieto e la conseguente redazione del verbale di contravvenzione
- Curare l'esposizione dei cartelli di divieto di fumo.
- Provvedere affinché, nei locali in cui è previsto il divieto di fumo, siano apposti i cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della normativa di riferimento, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare l'infrazione;
- Sorvegliare affinché sia rispettato il divieto di fumo in tutti i locali indicati;
- Provvedere, in caso di trasgressione al divieto, alla redazione del verbale di accertamento, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità;
- Individuare la sanzione da comminare, nelle misure previste dal presente Regolamento;
- Consegnare al trasgressore la copia del verbale di sua pertinenza, unitamente ad ogni altro atto utile al fine del versamento della sanzione;
- Trasmettere copia del verbale al datore di lavoro e altra copia nel fascicolo d'ufficio.

3. I responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo vengono individuati dal Dirigente nelle persone di:

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_



## COMUNE DI PARABITA



4. Tutto il personale ha l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai funzionari incaricati. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella sorveglianza/vigilanza.
5. L'incaricato preposto non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto).
6. Gli accertatori incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico.
7. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.
8. Il personale incaricato di funzione di agente accertatore deve essere munito di apposita disposizione di nomina. Tale disposizione deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque a richiesta del trasgressore stesso.

Nell'applicazione delle norme di cui al presente Regolamento, i designati possono avvalersi dell'ausilio della Polizia Municipale.

Chi si trovi nei locali comunali e trovi persone intente a fumare, può rivolgersi all'addetto alla sorveglianza, il cui nome deve essere indicato sul cartello di divieto, e chiedere il suo intervento.

### **Art. 6 Pubblicizzazione del divieto di fumo**

Nei locali in cui vige il divieto di fumo sono esposti, in modo e posizione ben visibili, appositi cartelli con l'indicazione del divieto di fumo (con la scritta "Vietato fumare") nonché della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare l'infrazione.

### **Art. 7 Soggetti a cui si applica il divieto di fumo**

Nei locali utilizzati, a qualsiasi titolo, dall'Amministrazione e nei quali vengono erogati servizi istituzionali dell'Ente, contrassegnati con l'apposita cartellonistica, il divieto di fumo si applica ai dipendenti, agli amministratori, agli utenti ed a chiunque frequenti a qualsiasi titolo i locali comunali.

### **Art. 8 Procedura di accertamento e contestazione**

Nei casi di violazione del divieto di fumo, i designati procedono a contestarla immediatamente al trasgressore, redigendo in triplice copia il relativo verbale in base al modello allegato al presente Regolamento.

In particolare, il verbale deve contenere il richiamo da parte dell'addetto alla sorveglianza o suo delegato, oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può avvenire il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, l'indicazione dell'Autorità cui far pervenire scritti difensivi.

Nell'impossibilità di procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati ai trasgressori entro il termine di 90 giorni dall'accertamento dell'infrazione.

La notificazione deve essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'Amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dagli artt. 138 e seguenti dello stesso codice.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue, per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione, nel termine prescritto.

Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.



## COMUNE DI PARABITA



Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

### **Art. 9 - Sanzioni**

1. Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.L.vo 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 a €. 275,00.

La sanzione si applica:

- a) nella misura minima se il pagamento viene effettuato entro i primi quindici giorni dell'accertamento dell'infrazione;
- b) nella misura del doppio del minimo se il pagamento viene effettuato tra il 16° ed il 60° giorno dell'accertamento dell'infrazione;
- c) nella misura massima se il pagamento viene effettuato dal 61° giorno in poi.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o alla presenza di lattanti e bambini fino a dodici anni.

L'obbligazione di pagare la sanzione non è trasmissibile agli eredi. Essa si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

2. Peraltro, in applicazione dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, il pagamento viene previsto sempre con un importo pari a doppio del minimo, quindi pari a € 55,00.

3. Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 220,00 a €. 2.200,00.

4. I dipendenti dell'Amministrazione Comunale che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal presente articolo, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare secondo quanto previsto dalle norme contrattuali e regolamentari in materia.

### **Art. 10 - Pagamento delle contravvenzioni**

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione (nella forma più favorevole tra il doppio del minimo e 1/3 del massimo), entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di contestazione o della notificazione.

2. Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 400,00.

Il pagamento delle sanzioni amministrative è effettuato:

In banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131 T, e indicando la causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo - Comune di Parabita",

Presso gli uffici postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale, indicando la causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo - Comune di Parabita".

Il pagamento della sanzione dovrà essere effettuato tramite servizio PagoPa, disponibile sul sito dell'ente, la indicazione servizio di incasso "Violazione Regolamenti".

### **Art. 11 Riscontro del pagamento**

Entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, i trasgressori hanno l'obbligo di dare riscontro, al soggetto preposto al controllo dell'applicazione del divieto che ha proceduto all'accertamento ed alla contestazione, dell'avvenuto pagamento della sanzione in misura ridotta.

### **Art. 12 Autorità competente a ricevere il rapporto**



## COMUNE DI PARABITA



I Responsabili preposti all'applicazione del divieto, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, hanno l'obbligo di inoltrare al Sindaco il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/1981, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni.

Gli interessati, entro il termine di 30 giorni, dalla data della contestazione o notificazione della violazione, possono far pervenire al Sindaco scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti.

Il Sindaco, ricevuto il rapporto, sentiti gli interessati ove questi ne facciano richiesta ed esaminati gli eventuali scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, entro 15 giorni dalla scadenza del termine utile per l'oblazione, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione entro i limiti stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni.

L'ingiunzione deve indicare il termine per il pagamento, che non può essere inferiore a trenta giorni e superiore a novanta giorni dalla notificazione. L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

### **Art. 13 Ricorso avverso il provvedimento del Sindaco**

Avverso l'ingiunzione del Sindaco, gli interessati possono proporre ricorso innanzi al competente Giudice di Pace, entro 30 gg. dalla notifica del provvedimento.

La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che l'Autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.

Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio anche senza l'assistenza di difensore.

Nel giudizio di opposizione si osservano le disposizioni di cui alla legge 689/81 in quanto compatibili.

### **Art. 14 Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia ed alle loro successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabili.

### **Art. 15 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio on line.

### **Art. 16 Norme finali**

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessa di avere efficacia ogni altra disposizione regolamentare precedentemente prevista ed eventualmente in contrasto con la disciplina contenuta nel presente Regolamento.

### **Allegati al regolamento:**

- Verbale di contestazione della violazione del divieto di fumo
- Nomina dei funzionari addetti alla vigilanza sul divieto di fumo
- Segnaletica divieto di fumo



## COMUNE DI PARABITA



### VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI FUMARE

Verbale n. \_\_\_\_\_ (anno)

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nei locali del \_\_\_\_\_ sito in via \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_ il sottoscritto incaricato dell'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui alla Legge 16.01.2003, n. 3, con provvedimento del Datore di Lavoro prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha accertato che il/la Sig. \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ identificato con (documento) \_\_\_\_\_, in servizio presso (se dipendente) \_\_\_\_\_ ha violato la norma dell'art. 51 della L. 3/2003 in quanto

(sorpreso nell'atto di fumare in \_\_\_\_\_; sorpreso/a nell'atto di spegnere la sigaretta dopo aver fumato, ecc.).

(eventualmente) ed è incorso/a nell'aggravante di cui all'art. 7, comma 1 della Legge 11.11.1975, n. 584 (presenza di minore di anni 12 o di donna in evidente stato di gravidanza) in quanto erano presenti:

\_\_\_\_\_ commina allo/a stesso/a una ammenda pari a € \_\_\_\_\_ e gli/le consegna copia del presente verbale. In caso di rifiuto a ricevere copia del presente verbale, la notifica avverrà a mezzo di raccomandata postale R.R.

Il trasgressore ha chiesto che sia inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Il trasgressore

Il verbalizzante

#### AVVERTENZA:

A norma dell'art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689, è ammesso pagamento della somma, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione, presentando copia del presente verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento. Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, l'incaricato per il tramite dell'Ufficio trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative. Il pagamento delle sanzioni amministrative è effettuato

In banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131 T, e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo);



## COMUNE DI PARABITA



Presse gli uffici postali tramite bollettino di cons corrente postale intestato alla Tesoreria comunale competente per territorio, indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo).  
Il pagamento della sanzione dovrà essere effettuato tramite servizio PagoPa, disponibile sul sito dell'ente, la indicazione servizio di incasso "Violazione Regolamenti".





## COMUNE DI PARABITA



LE PRINCIPALI VIOLAZIONI IN MATERIA DI DIVIETO DI FUMARE					
Riferimenti normativi		Azione non conforme	Attribuibile a	Sanzione (gli importi sotto riportati tengono conto dell'aumento del 10% previsto dall'art. 1, comma 189, della L. n. 311/2004)	Prevista da
L. n. 584/1975 Art. 1	c. 1	Fumare sigarette o altri prodotti da fumo: - nelle corsie degli ospedali - nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado - negli autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone; - nelle metropolitane, nelle sale di attesa delle stazioni ferroviarie, autoflottranviarie, portuali-marittime e aeroportuali (che non siano servizi collettivi di pubblico trasporto terrestre di competenza degli organi dello Stato)	qualsiasi soggetto	Sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro a 250,00	L. n. 584/1975 Art. 7, c. 1, primo periodo
L. n. 3/2003 Art. 51	c. 1	Fumare sigarette o altri prodotti da fumo: - in locali chiusi (che non siano privati o non aperti ad utenti o pubblico o che non siano contrassegnati come riservati ai fumatori)	qualsiasi soggetto	Sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro a 250,00	L. n. 584/1975 Art. 7, c. 1, primo periodo
L. n. 3/2003 Art. 51	c. 1-bis	- in aree all'aperto di pertinenza del sistema educativo, di istruzione e di formazione - pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, strutture ospedaliere, ...			
L. n. 3/2003 Art. 51	c. 1-ter	- negli autoveicoli in presenza di minori di anni 18 o di donne in stato di gravidanza (anche ove destinati al servizio di trasporto pubblico)	conducenti e passeggeri	Sanzione amministrativa da euro 55,00 ad euro a 550,00	L. n. 584/1975 Art. 7, c. 1, secondo periodo
D.P.R. n. 753/1980 <sup>1</sup> Art. 28	c. 1	Fumare sigarette o altri prodotti da fumo: - nei compartimenti e veicoli ferroviari se non riservati ai fumatori - nelle vetture autoflottramviarie, funicolari e metropolitane - nelle sale di attesa delle stazioni e delle fermate	qualsiasi soggetto	D.P.R. n. 753/1980, art. 28, comma 3	
L. n. 584/1975 Art. 2	c. 2	Mancata cura dell'osservanza del divieto, ad esempio perché: - non è stato esposto il cartello riprodotto la norma e le sanzioni previste - benché vi siano i cartelli, non si è attivato al fine di far rispettare il divieto	- Colui cui spetta per legge o disposizioni di autorità assicurare l'ordine all'interno dei locali  - Conduttore del locale chiuso destinato a pubblica riunione	Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 220,00 a euro 4.400,00	L. n. 584/1975 Art. 7, c. 2, primo periodo
L. n. 584/1975 Art. 2 Art. 5	c. 2 c. 1, lett. b)	- consentire agli avventori di fumare benché gli impianti di condizionamento del locale chiuso (che non sia privato o non aperto ad utenti o pubblico) non siano funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti	- Conduttore del locale chiuso destinato a pubblica riunione autorizzato ed esentato dall'osservanza del divieto in quanto dotato di impianto di condizionamento	Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 330,00 a euro 3.300,00 <sup>2-3</sup>	L. n. 584/1975 Art. 7, c. 2, secondo periodo

<sup>1</sup> Questa norma si applica in ambito di "servizi collettivi di pubblico trasporto terrestre di competenza degli organi dello Stato"

<sup>2</sup> Nel caso di locale soggetto a licenza ex art. 58 T.U.L.P.S. (o altro titolo di pari valore) il Questore può sospendere la licenza secondo l'art. 140

<sup>3</sup> L'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza sospende l'autorizzazione all'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare di cui all'art. 3, c. 3



## COMUNE DI PARABITA



### Nomina dei funzionari addetti alla vigilia sul divieto di fumo

Prot. n. \_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_

AL PERSONALE NOMINATO  
A TUTTO IL PERSONALE  
ALL'ALBO

LORO SEDI

### Oggetto: Nomina dei funzionari addetti alla vigilanza sul divieto di fumo

VISTA la legge 11 novembre 1975, n.584 e successive modificazioni e integrazioni;  
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.12.1995,  
VISTA la legge 16 gennaio 2003 n. 3, art. 51 «Tutela della salute dei non fumatori»  
VISTO il D.P.C.M. 23 dicembre 2003 «Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori»;  
VISTA la circolare del Ministero della salute del 17.12.2004;  
VISTO il Decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni,

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di Datore di lavoro di codesto Ente,

DECRETA

Che i sottoindicati funzionari, dipendenti di questo Ente, sono incaricati della vigilanza e dell'accertamento delle infrazioni al "divieto di fumo" previste dalla citata normativa:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

Al riguardo si precisa che sui soggetti responsabili della struttura o sui loro delegati ricadono gli obblighi di:

- 1) esporre i cartelli riguardanti il divieto e le sanzioni previste;
- 2) vigilare sull'osservanza dell'applicazione del divieto;
- 3) richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare;
- 4) segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento del o dei trasgressori, ai pubblici ufficiali e agenti ai quali competono la contestazione della violazione del divieto e la conseguente redazione del verbale di contravvenzione;
- 5) accertare le infrazioni, contestare immediatamente al trasgressore la violazione;
- 6) redigere il verbale di contestazione, che deve dare atto dell'avvenuto richiamo da parte del responsabile della struttura o suo delegato; (Redigere in triplice copia il verbale di contestazione, di cui una consegnata al trasgressore e due presso l'ufficio di segreteria, indicando il numero del verbale)
- 7) notificare il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, assicurarne la notifica a mezzo posta (entro novanta giorni dall'accertamento dell'infrazione), secondo la procedura prevista dalla legge 20 novembre 1982, n. 890.

**Il Datore di lavoro**

COMUNE DI PARABITA



# VIETATO FUMARE



Ai sensi della L. n. 3/2003 art. 51 e s. m. i.:

**"Tutela della salute dei non fumatori"**

e della L. R. T. n. 25/2005:

**"Norme in materia di tutela della salute  
contro i danni derivanti da fumo"**

i trasgressori alle predette disposizioni sono soggetti alla  
sanzione amministrativa di una somma:

**da € 27,50 a € 275,00**

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia  
commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o  
in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

La vigilanza ed il controllo sull'osservanza del divieto di fumo spettano a:

(nominativo)..... o suo delegato

L'accertamento dell'infrazione spetta al personale dei Corpi di Polizia Amministrativa locale, agli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria e al Delegato alla vigilanza.